



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 del Reg. Data 14-02-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A DECORRERE DAL 1^ GENNAIO 2019.

L'anno duemiladiciannove , il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	SINDACO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	Assessore	P

Assegnati numero 3 In carica numero 2 Presenti numero 2
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto l'art. 42, comma 2 lett. f) del D. Lgvo 18/08/2000, n. 267, il quale stabilisce che "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;"

Considerato che l'art. 54 del D.Lgvo 23/12/97 n. 446 recita "Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione"

Visto l'art. 1 comma 169 della suddetta Legge Finanziaria per l'anno 2007, che prevede:

"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Dato atto che Decreto del Ministro dell'interno è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/05/1994 con atto n. 18 e modificato in data 29/02/1996 con atto n. 10;

Vista l'ulteriore modifica al suddetto regolamento approvata con atto di Consiglio Comunale n. 6 del 4/3/2014;

Considerato che con il suddetto atto è stata modificata la tariffa per le occupazioni effettuate in aree di mercato e è stato previsto che:

"Art. 18

AUMENTI E RIDUZIONI

.....

1) al 30 in favore dei commercianti su aree pubbliche per le occupazioni effettuate in aree di mercato. Tale riduzione può essere aumentata fino ad un massimo del 50% dalla Giunta Comunale in favore dei commercianti su aree pubbliche che abbiano garantito una presenza effettiva sul mercato di almeno i 3/4 dei giorni previsti dall'apposito regolamento. I termine e le modalità di tale ulteriore riduzione sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale."

Ritenuto di determinare le modalità di applicazione di tale ulteriore riduzione fino al 50% della tassa dovuta;

Visto inoltre che la suddetta delibera di Consiglio Comunale ha previsto che:

3) Di stabilire ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, che ai commercianti su aree pubbliche con assegnazione di posteggio del mercato settimanale sarà applicata la tariffa prevista dalla tabella 2.8 con l'applicazione delle ulteriori riduzioni previste dall'art. 18, comma 3, lettere i) ed l);

Quindi la tassa dovuta per le occupazioni in aree di mercato per l'anno 2019 viene determinata nella seguente maniera:

Tariffa base (orario 14-20) €. 1,25

Riduzione art. 15 (-30%) €. 0,63

Riduzione art. 18 comma 3 lette i) (-30%)= €. 0,31

Ulteriore Riduzione art. 18 comma 3 lett. l) (-30%): €. 0,22

La tassa dovuta nei casi previsti dal secondo periodo della lettera l) (riduzione al 50%) viene ad essere di €. 0,16.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 8/2/2002 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2002";

Vista la propria delibera n. 30 del 4/4/2014 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2014.";

Vista la propria delibera n. 71 del 19/6/2015 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2015.";

Vista la propria delibera n. 14 del 26/2/2016 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2016.";

Vista la propria delibera n. 20 del 23/3/2017 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2017.";

Vista la propria delibera n. 11 del 30/1/2018 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2018.";

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente a quello in corso), quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 929 abitanti, per cui il comune stesso appartiene alla classe V;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 32/E del 28/02/2000;

Visto il Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e suc. mod.;

Visto l'art. 145, comma 55, della Legge 23/12/2000 n. 388;

Visto l'art. 48 del D.Lgvo n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare le nuove tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che troveranno applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di determinare le modalità per l'aumento della riduzione prevista dall'art. 18 comma 3 lettera l) secondo periodo del vigente regolamento comunale, dal 30% al 50%:
- i commercianti su aree pubbliche che nell'anno 2018 risulteranno avere effettuato un numero di assenze inferiori a 12 ed avranno provveduto al regolare versamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le scadenze comunicate dall'Ufficio Tributi e comunque entro il 31/12/2019, verrà riconosciuto un abbattimento della tassa dovuta per l'anno 2018 pari alla differenza tra la tariffa prevista al punto a) ed al punto b) sopra previste.
- 3) Per l'anno 2019 le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche giornaliera in area di mercato viene confermata nella misura forfettaria di euro **12,00**;
- 4) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, tramite inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
- 5) Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267;
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

Allegato B)

COMUNE DI SERRAPETRONA
PROVINCIA DI MACERATA

(Classe V)

TARIFFA

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

(tra parentesi sono riportati i riferimenti al regolamento)

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

La tassa é dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in base alle seguenti misure di tariffa annuale:

1.1 TARIFFA BASE (art. 13 comma 1)

1^ CATEGORIAE. 26,34 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 20,66 per mq.

1.2 TARIFFA PER OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 18 comma 2 lettera a)

1^ CATEGORIA.....E. 13,17 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 10,33 per mq.

1.3 TARIFFA PER OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI (art. 18 comma 2 lettera b)

1^ CATEGORIA.....E. 7,91 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 6,20 per mq.

1.4 TARIFFA I PASSI CARRABILI (art. 18 comma 2 lettera c)

1^ CATEGORIA.....E. 13,17 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 10,33 per mq.

1.5 TARIFFA PER I PASSI A RASO RICHIESTI DAGLI UTENTI (art. 18 comma 2 lettera d)

1^ CATEGORIA.....E. 13,17 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 10,33 per mq.

1.6 TARIFFA PER I PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE NON UTILIZZABILI E, COMUNQUE, DI FATTO NON UTILIZZATI (art. 18 comma 2 lettera e)

1^ CATEGORIA.....E. 2,64 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 2,07 per mq.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione nel giorno, in base alle seguenti misure di tariffa giornaliera e oraria:

2.1 TARIFFA BASE (art. 13 comma 2)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 2,07 per mq.....E. 0,087 per mq
2^ CATEGORIA.....E. 1,66 per mq.....E. 0,069 per mq.

2.2. TARIFFA PER OCCUPAZIONE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 18 comma 1 lettera a)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 2,90 per mq.....E. 0,121 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 2,32 per mq.....E. 0,097 per mq.

2.3 TARIFFA PER OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO (art. 18 comma 1 lettera b)

	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA ORARIA
1^ CATEGORIA.....E.	2,48 per mq.....	0,104 per mq.
2^ CATEGORIA.....E.	1,99 per mq.....	0,083 per mq.

2.4 TARIFFA PER OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 18 comma 3 lettera a)

	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA ORARIA
1^ CATEGORIA.....E.	1,04 per mq.....	0,0428 per mq.
2^ CATEGORIA.....E.	0,83 per mq.....	0,0346 per mq.

2.5 TARIFFA PER OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI (art. 18 comma 3 lettera b)

	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA ORARIA
1^ CATEGORIA.....E.	0,62 per mq.....	0,0258 per mq.
2^ CATEGORIA.....E.	0,496 per mq.....	0,0206 per mq.

2.6 OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN AREA DI MERCATO (art. 14)

OCCUPAZIONE DI SUOLO LIRE PER MQ.			
CAT.	1 FASCIA ore 8/14	2 FASCIA ore 14/20	3 FASCIA oltre ore 20
1	0,715	1,25	0,104
2	0,490	1,09	0,078

(tariffa base giornaliera:24) x fascia di occupazione x mq.

2.7 OCCUPAZIONE TEMPORANEE DI SOPRASSUOLO CON TENDE IN AREA DI MERCATO (art. 18 comma 3 lettera b)

CAT.	1 FASCIA ore 8/14	2 FASCIA ore 14/20	3 FASCIA oltre ore 20
1	0,210	0,380	0,233
2	0,150	0,330	0,186

[(tariffa base giornaliera : 24) x fascia di occupazione] x mq.

2.8 OCCUPAZIONI TEMPORANEE EFFETTUATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI (art. 15)

PER MQ.			
CATEGORIA	1 FASCIA 8/14	2 FASCIA 14/20	3 FASCIA 20/IN POI
1	0,36	0,63	0,052
2	0,245	0,55	0,052

[(tariffa base giornaliera : 24) x fascia di occupazione] x mq.

2.9 TARIFFA PER OCCUPAZIONI CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI
E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 16)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 0,414 per mq.....E. 0,0170 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 0,331 per mq.....E. 0,0139 per mq.

2.10 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PER FINI DI CUI ALL'ART. 46 DEL D.L.VO
N. 507/93 (art. 18 comma 3 lettera e)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 1,04 per mq.....E. 0,0428 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 0,83 per mq.....E. 0,0346 per mq.

2.11 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
EDILIZIA (art. 18 comma 3 lettera f)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 1,04 per mq.....E. 0,0428 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 0,78 per mq.....E. 0,0325 per mq.

2.12 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (art. 18 comma 3
lettera g)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 0,414 per mq.....E. 0,0170 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 0,331 per mq.....E. 0,0139 per mq.

**3. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI
IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E
ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI**

3.1 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 19, comma 1 e 2)
REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE E CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO, DA
AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE ESERCENTI
ATTIVITA' STRUMENTALE AI SERVIZI MEDESIMI. Si applicano le previsioni
dell'art. 63 del D.Lgvo n. 446/1997 e succ. mod. ed integr.

3.2 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON INNESTI O
ALLACCI A IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI (art. 19
comma 4)

.....

3.3. TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI, DI CUI AL PRESENTE PUNTO, AVENTI
CARATTERE TEMPORANEO (art. 19 comma 6)

Per dette occupazioni la tassa, in deroga a quanto disposto
dall'art. 45 del D. L.vo n. 507/93, é determinata e applicata
in misura forfettaria sulla base delle seguenti misure:

- occupazioni del sottosuolo o soprassuolo fino a un chilometro
lineare di durata fino a 30 giorni:

1^ CATEGORIA.....tassa complessiva E. 7,75
2^ CATEGORIA.....tassa complessiva E. 6,20

_ la tassa é aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare.

- Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) occupazioni di durata da 31 giorni e fino a 90 giorni.....30 %
- b) occupazioni di durata da 91 giorni e fino a 180 giorni.....50 %
- c) occupazioni di durata superiore a 180 giorni.....100 %

4. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 20 commi 1 e 2)

La tassa annuale, non frazionabile, é dovuta in base alle seguenti misure:

- a) centro abitato.....E. 46,49
- b) zona limitrofa.....E. 38,74
- c) sobborghi e zone periferiche.....E. 23,25
- d) frazioni.....E. 7,75

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio é di maggiore capacità , la tariffa va aumentata di un quinto ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità .

- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità , raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita nel presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.

_ Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 20 comma 3)

La tassa annuale, non frazionabile, é dovuta per ciascun apparecchio automatico installato in base alle seguenti misure:

- a) centro abitato.....E. 15,50
- b) zona limitrofa.....E. 11,37
- c) frazioni, sobborghi e zone periferiche.....E. 7,75

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 14-02-19 ATTO N. 25

OGGETTO PROPOSTA:

APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A DECORRERE DAL 1[^] GENNAIO 2019.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale lì 07-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 07-03-19 al 22-03-19,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 1484, in data 07-03-19
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 14-02-19:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale lì 14-02-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
